

COMUNE DI BERZO INFERIORE
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO

**PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE
MEDIANTE AUTOVETTURA E AUTOBUS**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 05 DEL 29/03/07

INDICE
REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE
MEDIANTE AUTOVETTURA E AUTOBUS

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Definizione del servizio
- Art. 2 Fonti normative
- Art. 3 Criteri generali per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente
- Art. 4 Competenza e vigilanza sul servizio
- Art. 5 Determinazione numero dei veicoli da destinare al servizio di noleggio con conducente

Titolo II
MODALITA', REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE

- Art. 6 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 7 Requisiti soggettivi per ottenere l'autorizzazione
- Art. 8 Requisiti professionali per ottenere l'autorizzazione
- Art. 9 Impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 10 Titoli di preferenza
- Art. 11 Bando
- Art. 12 Presentazione delle domande
- Art. 13 Commissione per la formazione della graduatoria
- Art. 14 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
- Art. 15 Inizio del servizio
- Art. 16 Validità dell'autorizzazione
- Art. 17 Trasferibilità dell'autorizzazione

Titolo III
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- Art. 18 Caratteristiche e riconoscibilità del veicolo
- Art. 19 Prescrizioni di esercizio
- Art. 20 Manutenzione e controlli del veicolo
- Art. 21 Sostituzione del veicolo
- Art. 22 Sostituzione alla guida
- Art. 23 Comportamento del conducente in servizio
- Art. 24 Comportamento degli utenti durante la guida
- Art. 25 Trasporto portatori di handicap
- Art. 26 Trasporto bagagli e animali
- Art. 27 Interruzione del trasporto
- Art. 28 Tariffe e condizioni del trasporto

Titolo IV
SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA E CESSAZIONE
DELL'AUTORIZZAZIONE

- Art. 29 Sospensione dell'autorizzazione
- Art. 30 Revoca dell'autorizzazione
- Art. 31 Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 32 Cessazione dell'attività
- Art. 33 Comunicazione alla M.C.T.C/D.T.T.

Titolo V
VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 34	Forza Pubblica
Art. 35	Vigilanza
Art. 36	Diffida
Art. 37	Sanzioni
Art. 38	Procedimento sanzionatorio

Titolo VI
NORME FINALI

Art. 39	Norma transitoria
Art. 40	Entrata in vigore
Art. 41	Consegna del Regolamento ai titolari di autorizzazione

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Definizione del servizio

Si definisce servizio di noleggio da rimessa con conducente quello esercitato in forma professionale per il trasporto di persone con impiego di autoveicoli (autovetture o autobus).

Detto servizio è complementare ed integrativo rispetto ai trasporti pubblici di linea.

Il servizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

Per autovetture si intende: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente.

Per autobus si intende: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso il conducente.

Art. 2 – Fonti normative

Il servizio di autonoleggio con conducente, oltre che dal presente Regolamento, è disciplinato dalle seguenti normative generali e speciali:

- art. 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- Legge Regionale 31 gennaio 1987, n. 9;
- D.M. 20 dicembre 1991, n. 448;
- Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);
- D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- Legge Regionale 15 aprile 1995, n. 20;
- Legge Regionale 29 ottobre 1998 n. 22.
- Legge 11.08.2003 nr. 218;

Art. 3 – Criteri generali per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente

Il servizio di noleggio con conducente deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:

- a) obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito del territorio comunale;
- b) divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo quanto disposto dalla Legge n. 21/92;
- c) divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa di cui alla lett. a).

Non è ammesso in capo a un medesimo soggetto il cumulo di autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo, in capo al medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio del veicolo con conducente mediante autovettura e autobus.

Art. 4 – Competenza e vigilanza sul servizio

La competenza amministrativa relativa al servizio di noleggio con conducente è posta in capo alla Polizia Locale; la relativa vigilanza è affidata alla Polizia Locale e a tutte le altre forze dell'ordine.

Gli appartenenti alla Polizia Locale possono accedere, per le necessarie operazioni di controllo, alle autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio di noleggio.

Tutte le competenze del presente regolamento sono riferite al Responsabile del Servizio.

Restano in ogni caso fatte salve le competenze regionali e statali in materia.

Art. 5 – Determinazione numero dei veicoli da destinare al servizio di noleggio con conducente

I veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente sono fissati in base ai contingenti determinati dalla Regione Lombardia ed assegnati dalla Provincia di Brescia.

Titolo II – MODALITA', REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE

Art. 6 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione

Il servizio di cui al presente regolamento è esercitato previo rilascio da parte del Responsabile del Servizio di apposita autorizzazione per ogni singolo veicolo destinato all'espletamento del medesimo.

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio sono assegnate attraverso bando pubblico per titoli.

Il bando è approvato in seguito a rinuncia, decadenza o revoca, di una o più autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse.

Il bando è pubblicato all'albo pretorio del Comune.

Art. 7 – Requisiti soggettivi per ottenere l'autorizzazione

L'autorizzazione per il noleggio da rimessa con conducente può essere rilasciata a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana ovvero di uno stato dell'Unione Europea ovvero altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni sessanta;
- proprietà o disponibilità in leasing di veicolo con le caratteristiche previste dal vigente regolamento;
- piena capacità di agire;
- sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

PERSONE GIURIDICHE

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- a) essere iscritti, in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente.

Art. 8 – Requisiti professionali per ottenere l'autorizzazione

Il requisito professionale per l'esercizio della professione di noleggiatore mediante autovettura è il possesso dell'iscrizione al "Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea" di cui all'art. 9 della Legge Regionale 20/95.

Il requisito professionale per l'esercizio della professione di noleggiatore mediante autobus è il possesso dell'"Attestato di idoneità professionale per trasporti nazionali ovvero nazionali ed internazionali" rilasciato ai sensi del D.M. 20.12.1991 n. 448 dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

Il requisito professionale deve essere posseduto dal soggetto che guida il mezzo che può essere: il titolare di ditta individuale o, nel caso di società, il legale rappresentante o il socio accomandatario o l'amministratore o un dipendente qualificato all'uopo designato dalla società.

Il requisito dell'idoneità professionale deve essere posseduto:

- qualora trattasi di impresa individuale, dal titolare e dalla persona o dalle persone da lui designate che dirigono l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva. La persona o le persone designate dovranno risultare regolarmente inserite nella struttura dell'impresa di autotrasporto in qualità di amministratore, dipendente o collaboratore familiare;
- in tutti gli altri casi d'impresa diversa da quella individuale, dalla persona o dalle persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Copia del certificato attestante il possesso del requisito professionale deve essere tenuto a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 9 – Impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente non può essere rilasciata a chi:

- a) è incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27.12.1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; 13.09.1982, n. 646; 12.10.1982, n. 726; 19.03.1990, n. 55;
- b) ha riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale per il delitto di associazione finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 09.10.1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- c) ha riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per atti d'ufficio), n. 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
- d) ha riportato condanna con sentenza definitiva e con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati al comma precedente;
- e) è stato condannato, per lo stesso fatto, con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) è sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati nella lettera b) se per essi è già stato disposto giudizio, se è stato presentato ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio;
- g) è incorso in condanne a pene che comportano l'interdizione da una professione o un'arte;
- h) è stato dichiarato fallito;
- i) è incorso in condanne passate in giudicato per non avere rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali;
- j) è incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio del veicolo con conducente, sia da parte del Comune di Berzo Inferiore, sia da parte di altri Comuni;
- k) è incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.

Gli impedimenti di cui al primo comma, per la parte relativa alle lettere da "a" a "f", non sussistono nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca nella misura di prevenzione, anche se non definitivo.

Gli impedimenti di cui al primo comma, fatta eccezione per quanto previsto al secondo comma, per la parte relativa alle lettere da "a" ad "i", continuano a produrre effetto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione.

Il titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente non può, oltre al servizio in questione, esercitare altra attività lavorativa dipendente, di lavoratore autonomo o imprenditore.

Art. 10 – Titoli di preferenza

I titoli di preferenza ai fini dell'assegnazione dell'autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus sono, in ordine di priorità:

- essere titolari di autorizzazione di noleggio di autobus con conducente che intendono ampliare il parco veicoli;
- essere cooperative o consorzi di imprese del settore;
- essere concessionari di pubblico servizio di trasporto di persone.

In mancanza delle condizioni citate, la preferenza spetta al richiedente che abbia maggiore anzianità di servizio esperito nel trasporto di persone.

I titoli di preferenza, da possedere alla data di pubblicazione del bando, ai fini dell'assegnazione dell'autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura sono, in ordine di priorità:

- essere residenti nel Comune di assegnazione dell'autorizzazione da almeno 10 anni;
- essere residenti nel Comune di assegnazione dell'autorizzazione da almeno 5 anni;

- anzianità di servizio esperito nel trasporto di persone;
 - anzianità di possesso dell'iscrizione al "Ruolo Provinciale dei Conducenti";
 - iscrizione da oltre sei mesi nelle liste di collocamento e dei lavoratori in mobilità;
- A parità di punteggio finale saranno preferiti i candidati più giovani di età.
Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si terrà conto dei figli minorenni a carico.

Art. 11 – Bando

Il bando per l'assegnazione delle autorizzazioni deve contenere i seguenti elementi essenziali:

1. numero e tipo di autorizzazioni da assegnare;
2. requisiti per la partecipazione;
3. elencazione dei titoli di preferenza e dei relativi punteggi di valutazione;
4. indicazione del termine di presentazione delle domande;
5. schema di domanda per la partecipazione al bando.

Art. 12 – Presentazione delle domande

La domanda di ammissione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione di noleggio con conducente, redatta su carta legale, deve contenere, a pena di nullità, le seguenti dichiarazioni:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno stato dell'Unione Europea ovvero altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi, residenza, titolo di studio, numero di codice fiscale del richiedente;
- in caso di società, tutti gli elementi identificativi della stessa;
- possesso dei requisiti soggettivi e professionali;
- insussistenza degli impedimenti;
- indicazione di eventuali titoli di preferenza di cui al presente regolamento;
- recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni.

Al momento della presentazione della domanda gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva, in quanto compatibili con le disposizioni della Legge 15/1/92 n. 21 e fatti salvi i necessari accertamenti d'ufficio.

La validità dei requisiti e dei titoli di preferenza in sede di definitiva assegnazione deve essere comprovata da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

Art. 13 – Commissione per la formazione della graduatoria

All'esame delle domande ed alla valutazione dei titoli provvede apposita Commissione che si compone come segue:

- Responsabile del servizio, che la presiede;
- Agente di polizia locale;
- Dipendente di altro servizio con funzioni di segretario.

La Commissione, entro 30 giorni dal termine della presentazione delle domande, valutata la regolarità delle domande pervenute, redige l'elenco dei candidati ammessi, assegna i punteggi relativi, stila la graduatoria.

Art. 14 – Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

Il Responsabile del Servizio, entro 30 giorni dalla formazione della graduatoria da parte della Commissione, comunica l'esito del bando ai partecipanti ed il provvedimento di assegnazione ai richiedenti dichiarati assegnatari di autorizzazioni.

Con detta comunicazione i soggetti assegnatari sono invitati a produrre gli elencati documenti, qualora non allegati alla domanda:

- certificato di iscrizione al "Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea" di cui all'art. 9 della Legge Regionale 20/95 (per autovettura) o "Attestato di idoneità professionale per trasporti nazionali ovvero nazionali ed internazionali" rilasciato ai sensi del D.M. 20.12.1991 n. 448 (per autobus);
- carta di circolazione del veicolo da adibire al servizio, di cui il soggetto assegnatario abbia la proprietà o la disponibilità in leasing;
- contratto di assicurazione per responsabilità civile per la circolazione del veicolo, verso terzi e verso le persone e le cose trasportate, con massimali di garanzia previsti per legge;

- iscrizione al Registro Ditte (in caso di società).

Il Responsabile del Servizio, acquisita tutta la documentazione elencata, verificati i requisiti soggettivi e professionali e l'insussistenza degli impedimenti soggettivi, entro 60 giorni dalla comunicazione, rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente.

In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione per la mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo o per la mancanza dei requisiti soggettivi e professionali o per sussistenza degli impedimenti soggettivi, il Responsabile del Servizio provvede all'assegnazione al richiedente assegnatario che segue in graduatoria.

La graduatoria rimane valida tre anni dalla data di approvazione da parte dell'organo competente.

I posti che nel corso dei tre anni si rendessero vacanti dovranno essere coperti utilizzando tale graduatoria, salvo esaurimento della stessa.

Art. 15 – Inizio del servizio

Il titolare di autorizzazione deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, pena la decadenza dell'autorizzazione medesima.

Il Responsabile del Servizio, in caso di comprovata necessità e dietro istanza motivata, può concedere una proroga di 30 giorni.

Art. 16 – Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente è rilasciata senza limitazioni di tempo.

Il titolare dell'autorizzazione deve segnalare tempestivamente al competente Ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa o ogni altra variazione riguardante l'organizzazione dell'impresa.

L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 17 – Trasferibilità dell'autorizzazione

PER ATTO TRA VIVI

L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere trasferita, su richiesta del titolare, a persona designata dallo stesso purché in possesso dei requisiti professionali di cui al presente regolamento e degli altri requisiti prescritti, qualora il cedente si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare dell'autorizzazione da almeno 5 anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida; l'invalidità, che non deve essere preesistente al rilascio dell'autorizzazione, deve comunque essere tale da impedire l'esercizio dell'attività: tale accertamento è demandato alla Commissione Medica Provinciale.

MORTIS CAUSA

Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" può essere autorizzato a favore:

1. di uno degli eredi del titolare a condizione che l'interessato ne faccia domanda entro due mesi dal decesso del titolare ed entro un anno dimostri di essere in possesso dei requisiti professionali di cui al presente regolamento;
2. di un soggetto terzo, in possesso dei requisiti professionali di cui al presente regolamento, designato dagli eredi tramite apposito atto, nel termine perentorio di due anni.

Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e resa disponibile per ulteriore assegnazione.

Il Responsabile del Servizio autorizza il trasferimento dell'autorizzazione per atto fra vivi o "mortis causa" subordinatamente alla presentazione della documentazione prevista dal precedente art. 14 e della seguente documentazione aggiuntiva:

- contratto di cessione registrato (atto fra vivi)
- dichiarazione di successione e eventuale atto (mortis causa).

Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di autorizzazione per trasferimento per un periodo di cinque anni dal trasferimento della prima.

Titolo III – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 18 – Caratteristiche e riconoscibilità del veicolo

I veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di noleggio con conducente dovranno rispettare le vigenti normative antinquinamento.

Eventuali ulteriori caratteristiche del mezzo potranno essere disposte in sede di indizione del bando pubblico per l'assegnazione di nuova autorizzazione.

I veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente devono avere, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, una targa con la scritta noleggio e devono essere contraddistinti da un contrassegno, rilasciato dal Comune, recante la dicitura "NCC", lo stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e il numero progressivo. Il contrassegno, inamovibile, dovrà essere collocato all'esterno del veicolo in modo visibile, a mezzo di apposita targa o autoadesivo.

Art. 19 – Prescrizioni di esercizio

Ogni veicolo in servizio deve essere sempre provvisto a bordo, oltre che dei documenti di circolazione richiesti dalla legge, dell'originale dell'autorizzazione, di una copia del presente regolamento e del tariffario.

Qualora l'autista non sia il titolare dell'autorizzazione, deve essere conservata a bordo la dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista e copia del titolo professionale posseduto.

Art. 20 – Manutenzione e controlli del veicolo

Fatta salva la verifica prevista dagli organi della MCTC, i veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente possono essere sottoposti, prima dell'ammissione in servizio, a verifica da parte della Polizia Locale, nelle forme ritenute più idonee.

Qualora il mezzo non risulti nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione è tenuto al ripristino delle condizioni o alla sostituzione del mezzo entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale; qualora ciò non avvenga, il Responsabile del Servizio, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione comunale, ai sensi dell'art. 29 del presente regolamento.

Art. 21 – Sostituzione del veicolo

L'eventuale sostituzione del veicolo indicato nell'autorizzazione è subordinata a preventivo nulla-osta del Responsabile del Servizio, rilasciato su istanza del titolare.

Il Responsabile del Servizio deve annotare sull'autorizzazione gli estremi identificativi del nuovo veicolo utilizzato.

Art. 22 – Sostituzione alla guida

I titolari di autorizzazione all'esercizio di noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, di parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo o di dipendenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.

Per svolgere l'attività di conducente, in qualità di sostituto del titolare dell'autorizzazione per un tempo determinato o in qualità di collaboratore o dipendente di un'impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente, è necessario essere in possesso dei requisiti professionali di cui al presente regolamento.

Art. 23 – Comportamento del conducente in servizio

Nell'esercizio della propria attività il conducente ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso;
- b) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- c) presentare e mantenere pulito il mezzo;
- d) curare la qualità del trasporto e tutti i minimi particolari;
- e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- f) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per

causa di forza maggiore;

- g) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- i) conservare costantemente nel mezzo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli Agenti incaricati della sorveglianza;
- j) compiere i servizi che siano richiesti dagli Agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- k) nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositarlo all'Ufficio di Polizia Locale, al più presto, per agevolare la restituzione al proprietario.

Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- b) negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti risultante dalla carta di circolazione;
- c) portare animali propri nel veicolo;
- d) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forma maggiore e di evidente pericolo;
- e) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni al veicolo;
- f) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 24 – Comportamento degli utenti durante la guida

Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a) insudiciare o guastare il veicolo o le sue apparecchiature;
- b) mangiare, bere o fumare durante il trasporto;
- c) compiere atti contrari alla decenza;
- d) fare schiamazzi o rumori molesti;
- e) molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida del veicolo;
- f) gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
- g) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- h) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Gli utenti possono rivolgere al Responsabile del Servizio istanze o reclami sui quali verrà avviato un procedimento.

Art. 25 – Trasporto portatori di handicap

Il servizio di noleggio con conducente deve essere accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap.

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

Il trasporto delle sedie a rotelle e di altri supporti necessari alla mobilità dei suddetti soggetti è effettuato gratuitamente.

I veicoli in servizio di noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del DPR 27.04.1978 n. 384.

Art. 26 – Trasporto bagagli e animali

E' fatto obbligo del trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.

E' obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 27 – Interruzione del trasporto

Qualora il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto ad abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Qualora il committente abbandoni per qualsiasi ragione il veicolo prima di giungere a destinazione, è tenuto a versare al conducente la somma pattuita per l'intero percorso.

Art. 28 – Tariffe e condizioni del trasporto

Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione tra le parti.

Le tariffe e le condizioni di trasporto debbono essere tenute esposte in modo visibile agli utenti, sia all'interno del veicolo che nell'autorimessa.

Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.

La prestazione del servizio non è obbligatoria.

Titolo IV – SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA E CESSAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 29 – Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere sospesa dal Responsabile del Servizio, per un periodo da 1 a 90 giorni nel caso di:

- a) violazione del divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico;
- b) violazione del divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa o della sede del vettore, salvo quanto disposto dalla Legge n. 21/92.
- c) sostituzione del veicolo indicato sull'autorizzazione con altro senza preventivo nulla-osta del Responsabile del Servizio;
- d) destinazione del veicolo ad uso diverso da quello prescritto;
- e) non conformità del veicolo e mancato adeguamento entro i termini prefissati;
- f) cattivo stato di manutenzione o conservazione del veicolo posto in servizio rilevato successivamente ad una precedenza diffida in tal senso;
- g) investimento, durante lo svolgimento del servizio, avvenuto per colpa accertata del conducente a seguito di sentenza definitiva;
- h) guida del veicolo in stato di ubriachezza;
- i) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- j) violazione delle vigenti norme del codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- k) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;

L'autorizzazione può essere sospesa qualora il titolare sia stato punito per due volte in base al presente regolamento per infrazioni per le quali non è prevista l'immediata sospensione o la revoca dell'autorizzazione stessa.

Il provvedimento di sospensione deve essere notificato entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto nelle forme previste dalla Legge 241/90 e s.m.i.; l'interessato può presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni nel termine massimo di 10 giorni dalla data di notifica.

Durante la sospensione, l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente deve essere depositata presso gli uffici comunali e deve essere restituita al termine di tale periodo.

Art. 30 – Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere revocata dal Responsabile del Servizio, nel caso di:

- a) perdita da parte del titolare dell'autorizzazione dei requisiti soggettivi;
- b) perdita da parte del titolare dell'autorizzazione dei requisiti professionali;
- c) sopravvenienza degli impedimenti soggettivi;
- d) esercizio dell'attività da parte di soggetto non avente titolo;
- e) trasferimento dell'autorizzazione per atto fra vivi in violazione alle norme contenute nel precedente art. 17;
- f) accertata negligenza abituale nell'adempimento del servizio;
- g) non ottemperanza al provvedimento di sospensione del servizio;
- h) venir meno della disponibilità della rimessa per lo stazionamento dei veicoli nell'area comunale, salvo periodi temporanei in casi di forza maggiore preventivamente comunicati all'ufficio competente.

Il provvedimento di revoca deve essere notificato entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto,

nelle forme previste dalla Legge 241/90 e s.m.i.; l'interessato può presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni nel termine massimo di 10 giorni dalla data di notifica.

La revoca comporta il ritiro dell'autorizzazione.

Art. 31 – Decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione è soggetta a decadenza:

- a) per mancato inizio del servizio entro i termini previsti dal precedente art. 15;
- b) per morte del titolare dell'autorizzazione, qualora gli eredi non inizino il servizio entro i termini di cui all'art. 17 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo entro i termini previsti dall'art. 17;
- c) per mancato e ingiustificato esercizio per un periodo superiore a 4 mesi;
- d) a seguito di sospensione dell'autorizzazione per tre volte nell'arco di un anno solare;
- e) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni.

La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio.

Il provvedimento di decadenza deve essere notificato entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto nelle forme previste dalla Legge 241/90 e s.m.i.

La decadenza comporta il ritiro dell'autorizzazione.

Art. 32 – Cessazione dell'attività

Qualora il titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente decida di cessare l'attività, ne deve dare comunicazione scritta al Comune allegando l'originale dell'autorizzazione.

L'autorizzazione dovrà essere riassegnata tramite l'utilizzo della graduatoria vigente o tramite nuovo bando.

Art. 33 – Comunicazione alla M.C.T.C./D.T.T.

La sospensione, la revoca, la decadenza e la cessazione dell'autorizzazione sono comunicate all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile o del Dipartimento Trasporti Terrestri.

Titolo V – VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 34 – Forza Pubblica

E' fatto obbligo al titolare di autorizzazione di compiere servizi ordinati da agenti o funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento del servizio in atto. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettata alle norme di legge.

Art. 35 – Vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e alle normative vigenti è demandata alla Polizia Locale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689.

Art. 36 – Diffida

Il Responsabile del Servizio diffida il titolare dell'autorizzazione qualora lo stesso o un suo sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non presti con regolarità il servizio;
- c) non presenti il veicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro;
- d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al competente ufficio comunale;

Al titolare già diffidato che incorra nuovamente in una delle violazioni possibili di diffida, si applicano la sospensione e le sanzioni.

Art. 37 – Sanzioni

Ferme restando le disposizioni previste da ogni altra legge regionale o statale in materia, tutte le infrazioni alle norme del presente regolamento che non trovino la loro menzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisce reato, sono punite ed irrogate ai sensi della Legge 689/81 e s.m.i..

L'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria di cui sopra è ininfluenza sull'applicazione, nei casi

previsti, dei provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione

Art. 38 – Procedimento sanzionatorio

Responsabile del procedimento di irrogazione delle sanzioni è il Responsabile del Servizio, il quale agisce sulla base di rapporti redatti dalla Polizia Locale e dagli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689.

L'ingiunzione di pagamento deve essere notificata all'interessato nelle forme previste dalla Legge 241/90 e s.m.i.

Entro 30 giorni dalla data di notifica l'interessato può far pervenire eventuali scritti difensivi o richieste di audizione personale.

Il Responsabile del Servizio decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio, ai sensi della citata Legge 689/81 e s.m.i.

TITOLO VI – NORME FINALI

Art. 39 – Norma transitoria

Ai sensi della Circolare della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia n.20085 del 2006, le autorizzazioni per il noleggio di autobus con conducente, eventualmente rilasciate senza rispettare il contingentamento fissato dalla Regione Lombardia, avranno efficacia fino a quando non saranno sostituite con le autorizzazioni previste dalla Legge 218/03, secondo le modalità dettate da nuova normativa regionale.

Art. 40 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, trascorsi quindi giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Ente.

Eventuali modifiche dovranno essere adottate dal Consiglio Comunale.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 41 – Consegna del Regolamento ai titolari di autorizzazione

L'ufficio di Polizia Locale provvederà a consegnare copia del presente regolamento a tutti i titolari di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciate dall'Ente.